

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Disegno di Legge N. 344-C)
Documento N. 36-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

(RELATORE RICCIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 15 aprile 1959*

*e dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 giugno 1959 (V. Stampato n. 1094)*

rinvitato alle Camere con

Messaggio del Presidente della Repubblica

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

IL 16 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Il Presidente della Repubblica, il 16 luglio 1959, ha rinviato con messaggio alle Camere, per un nuovo esame, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, al Senato il 23 dicembre 1958 (stampato Senato n. 344), avente per oggetto: « Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena », così motivando il rinvio: « Sembra che la legge, così com'è formulata, non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur autorizzando una maggiore spesa a carico del bilancio in corso di approvazione, non indica i mezzi per farvi fronte ».

È necessario premettere che il testo originario del disegno di legge governativo si diversifica dal testo approvato dal Senato e dalla Camera in due punti, e cioè in quello della decorrenza che era proposta dal 1° gennaio 1959 e fu invece deliberata dal 1° luglio 1959, e in quello in cui, con l'articolo 2 — soppresso nel testo approvato —, circa la copertura si provvedeva, e per l'esercizio 1958-59 e per gli esercizi successivi, a ridurre di lire 36.090.000 il capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1958-59, avente per oggetto « spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia ».

A tali modificazioni la 2^a Commissione del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 15 aprile 1959, pervenne osservando che, concernendo il capitolo 68 spese obbligatorie, non era presumibile che potesse farsi su di esso un prelievo di tal fatta, e che non fosse regolare, ai fini della copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione, uno storno da un capitolo a un altro, non solo per lo esercizio in corso, ma anche per quelli successivi.

In proposito la 5^a Commissione aveva espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur nutrendo forti dubbi sulla regolarità di una copertura finanziaria a carico di un capitolo di spesa riguardante il ricovero ospedaliero e le visite mediche degli agenti di custodia *il cui stanziamento difficilmente è suscettibile di una diminuzione*, potrebbe consentire all'ulteriore corso del provvedimento qualora la nuova misura della indennità di servizio penitenziario, anziché dal 1° gennaio 1959, avesse inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

In base a tale parere, la 2^a Commissione rilevò che, se era incerta la capienza del capitolo 68 a sopportare anche tale onere e se tanto meno era da approvare uno storno per gli esercizi successivi, meglio era svincolare del tutto il provvedimento dallo esercizio in corso, stabilendo la decorrenza dal 1° luglio 1959 e sopprimendo l'articolo 2, in quanto a quell'epoca (15 aprile 1959) il bilancio 1959-60 non era stato ancora discusso nè dalla Camera nè dal Senato e poteva provvedersi alla copertura o con variazione di bilancio, aumentando del fabbisogno necessario il competente capitolo relativo alla indennità da adeguare, o col fondo globale 1959-60 inserendo nell'elenco dei provvedimenti ad esso pertinenti anche quello in esame.

Il rappresentante del Governo, bisogna darne atto, accettò, trovandola giusta, tale soluzione e assicurò nei seguenti precisi termini la Commissione deliberante:

« La copertura per l'adeguamento di questa indennità a partire dal prossimo esercizio finanziario esiste certamente in un apposito capitolo del bilancio recentemente presentato al Parlamento. Comunque, poichè si tratta di un bilancio non ancora approvato, sarà cura del Governo provvedere, nelle debite forme, perchè la copertura di una spesa imposta da una legge per il prossimo esercizio finanziario sia regolarmente stanziata nel bilancio dello Stato ».

Con questa intesa furono approvati i due suddetti emendamenti.

La competente Commissione della Camera, in sede legislativa, approvò il disegno di legge nello stesso testo approvato dal Senato, in data 18 giugno 1959. E, senza alcun emendamento in proposito, fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in data 9 giugno dalla Camera e in data 19 giugno dal Senato, mentre quello del Ministero del tesoro, contenente il relativo fondo globale, era stato già approvato in data 29 aprile dal Senato e in data 22 maggio dalla Camera.

In tal modo venne meno il presupposto su cui la nostra 2^a Commissione aveva basato l'approvazione del disegno di legge modificato come sopra detto; il Presidente della Repubblica lo ha pertanto rinviato alle Camere per una nuova deliberazione.

Nel nuovo esame fattone in Commissione, il Governo ha proposto di mantenere ferma la decorrenza 1° luglio 1959 e di aggiungere, per la copertura, un articolo del seguente tenore:

« Art. 2. — All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 - spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia ».

La 5^a Commissione ha espresso in data 6 ottobre 1959, sull'argomento, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che il disegno di legge in esame rimesso dal Capo dello Stato alle Camere per un nuovo esame, debba essere ripristinato nel testo originario presentato dal Governo con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, alle parole: " a decorrere dal 1° gennaio 1959 " sostituire le altre: " a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ".

Nell'articolo 2, alle parole: " del capitolo 68 " sostituire le altre: " del capitolo 71 "

ed alle parole: " per l'esercizio finanziario 1958-59 " sostituire le altre: " 1959-60 ".

Mediante tali misure si ritiene che il problema della copertura sia assolto.

La Commissione però richiamandosi al parere già espresso sul disegno di legge in data 24 febbraio 1959, deve ancora una volta, in linea di principio, esprimere il suo parere contrario al sistema di destinare alla copertura d'una spesa lo stanziamento di altri capitoli aventi tutt'altro scopo, dovendosi presumere che gli stanziamenti nella formazione dei singoli capitoli del bilancio, siano rispondenti alle effettive necessità ».

La 2^a Commissione si è trovata così di fronte all'alternativa o di spostare ancora di un anno la decorrenza, cioè al 1° luglio 1960, onde dar modo di provvedere alla copertura in uno dei modi che essa aveva già indicato, o di accettare la data proposta dal Governo, per non rendere ancora più lunga l'attesa dei beneficiari del provvedimento.

La Commissione ha ritenuto di mantenere ferma la decorrenza dal 1° luglio 1959, come propone il Governo, e ha preso atto che il fabbisogno, precedentemente denunciato per 36.090.000 nell'anno finanziario 1958-59, è diventato di 41.028.000 per quello 1959-60. Ha perciò deliberato di proporre all'approvazione dell'Assemblea il nuovo testo di legge aggiungendo all'articolo 1 che rimane inalterato un articolo 2 nel testo appresso indicato.

Nel merito del disegno di legge, che aveva peraltro già riscosso l'approvazione sia del Senato che della Camera, attraverso le due competenti Commissioni di giustizia in sede deliberante, basterà appena accennare che il disegno di legge non fa che proporre un adeguamento, limitatamente ai funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena (così come recentemente si è provveduto all'adeguamento dell'analoga indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza), della indennità di servizio penitenziario stabilita dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767. L'adeguamento è pienamente giusti-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficato dalla delicatezza, onerosità e pericolosità delle funzioni esplicate dai funzionari direttivi dell'Amministrazione carceraria, in condizioni analoghe a quelle dei funzionari di pubblica sicurezza.

L'ampia relazione che accompagna il disegno di legge governativo fa riferimento a ragioni di responsabilità, di gravosità, di rischio nelle funzioni di questo personale, ed in effetti la carriera direttiva carceraria ha una sua particolare natura per cui il direttore di carcere ha compiti, oltre che sociali, cioè di educatore dei carcerati, anche di disciplina, da svolgere nei confronti di una popolazione che a volte, come fa rilevare la suddetta relazione, conta sino a 2.000 unità, per non parlare del personale civile e di quello militare (poichè il Corpo degli agenti di custodia è disciplinato militarmente) che in alcune carceri arriva addirittura ad essere un reparto di 500 unità. Il direttore

carcerario deve quindi esercitare funzioni di comando militare, oltre che funzioni di polizia giudiziaria.

La gravosità di simile incarico è tale che oggi questa carriera, come del resto avviene per parecchie altre carriere statali, non attira più aspiranti, e si sono avuti concorsi nei quali il numero dei concorrenti era inferiore al numero dei posti.

Concludendo, e pur facendo proprio il rilievo della 5^a Commissione, circa la inopportunità di provvedere alla copertura di nuovi o maggiori oneri mediante storni da capitoli di bilancio aventi tutt'altro scopo, la 2^a Commissione, ritenendo che il proposto adeguamento risponde a ragioni di giustizia non differibili verso una benemerita categoria, vi propone di approvare il disegno di legge nel nuovo testo che segue.

RICCIO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, E SUL QUALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA CHIESTO UNA NUOVA DELIBERAZIONE

Articolo unico

L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° luglio 1959:

	Celibi	Coniugati
Ispettore generale . . .	L. 156.000	228.000
Direttore capo	» 144.000	216.000
Direttore superiore . . .	» 132.000	204.000
Direttore	» 120.000	192.000
Vice direttore	» 102.000	180.000
Vice direttore aggiunto »	84.000	168.000

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 (« spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia ») dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.